

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 30 novembre 2016, confermava la penale responsabilità di Roberto Matrone per il reato cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena di € 500,00 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

Il Matrone, mentre si trovava alla guida di un furgone Fiat Doblò, a seguito di un diverbio per ragioni di circolazione stradale, aveva investito la parte offesa Omar Corbelli la quale era discesa da un autocarro Fiat Ducato.

Originariamente all'imputato era stato contestato il reato di lesioni dolose di cui all'art. 582 cod. pen., poi derubricato in ipotesi colposa in assenza di prova della intenzionalità dell'azione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Roberto Matrone a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo, lamenta travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. La Corte d'Appello aveva erroneamente affermato che vi sarebbe stata ammissione confessoria di aver colpevolmente urtato il Corbelli. Dal verbale di interrogatorio, invece, non risultava alcuna ammissione in tal senso e, pertanto, il giudizio era stato basato su una informazione rilevante non esistente nel processo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 590 cod. pen. Era stata applicata la pena prevista per le lesioni gravi o gravissime, a fronte di una contestazione di lesioni lievi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva che l'esito del ricorso in esame dipende dalla decisione della seguente questione:

«Se, nel caso in cui il giudice di merito abbia irrogato una pena illegale in eccesso, l'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 23/6/2017, n. 103, attribuisca o meno alla Corte di cassazione poteri discrezionali nella rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

2. Invero palesandosi la inammissibilità del primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che la difesa dell'imputato, in relazione all'affermazione di responsabilità, esprime solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione

del fatto che non evidenzia né travisamenti, né manifesta illogicità, si impone di scrutinare il secondo motivo di impugnazione, il quale *ictu oculi* è fondato, avendo il giudice di merito irrogato la pena prevista per le lesioni colpose aggravate a fronte di una contestazione di lesioni lievi.

3. Concludendo in udienza, il procuratore generale ha chiesto alla Corte di rideterminare la pena, in applicazione del novellato articolo 620, lett. I, cod. proc. pen.

4. La questione impone le considerazioni che seguono.

Come è noto, la legge 23 giugno 2017, n.103, ha modificato il previgente testo della disposizione in esame la quale, disciplinando i casi di annullamento senza rinvio, stabiliva che poteva decidersi in tal senso «in ogni altro caso in cui la Corte ritenga superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari».

Il nuovo testo dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in una prospettiva di ampliamento dei poteri della Cassazione, prevede ora che l'annullamento senza rinvio può essere pronunciato «se la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

La norma così riformulata - che certamente, rispetto al precedente testo, ha aggiunto una specificazione, ossia quella secondo cui la Corte può «ritenere» di rideterminare il trattamento sanzionatorio, senza rinviare il processo, «sulla base delle statuizioni dei giudici di merito» - è stata interpretata da una prima pronuncia di questa Corte nel senso che il legislatore ha semplicemente inteso dare conferma all'orientamento consolidato, secondo cui il presupposto affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla determinazione della pena è la mera possibilità di correggere la decisione, senza sostituire giudizi di merito, incompatibili con le attribuzioni tipiche del giudice di legittimità.

In tal senso si è espressa la Sesta sezione penale con la sentenza n. 44874 dell' 11 settembre 2017, Dessi. Nell'accogliere il ricorso straordinario per errore di fatto proposto nell'interesse del Dessi, rilevando un errore percettivo riguardante il decorso del termine prescrizione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi fino al 18 marzo 2008, perché estinti per prescrizione, ma ha ritenuto di non poter rideterminare la pena eliminando i reati suddetti. Ciò in quanto nell'originario provvedimento non era stato distinto il singolo aumento di pena per ogni reato in continuazione, ma era

stato operato un unico ed unitario aumento, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.

Così decidendo, la citata sentenza ha fatto applicazione del costante orientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente testo dell'art. 620, lett. I, considerando impossibile una nuova e diversa determinazione della pena poiché dalla sentenza non poteva evincersi una quantificazione certa e precisa, sostanzialmente aritmetica, che consentiva la mera sottrazione dei singoli aumenti dalla pena complessiva inflitta (*ex multis*, Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Masti, Rv. 242932; Sez. 4, n. 41569 del 27/10/2010, Negro, Rv. 248458, Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, Laconi, Rv. 269450).

5. Ritiene il Collegio – rilevando un contrasto con la pronuncia sopra citata – che siffatta interpretazione non sia condivisibile, negando sostanzialmente ogni portata innovativa alla norma in esame.

La riforma è infatti intervenuta sull'art. 620 cod. proc. pen. con l'integrale sostituzione della lett. I. Non bisogna allora trascurare la dichiarata *ratio* deflattiva che ispira la novella, mirata all'ampliamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, mutuando ispirazione dalla previsione di cui all'art. 384 cpv. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40.

Né può essere attribuito un significato abrogante al fatto che il legislatore non ha replicato, nel riformulare la norma in esame, il testo della disposizione processuale civile, secondo cui «la Corte di cassazione decide la causa nel merito quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto». La norma di cui al novellato art. 620, comma 1, lett. I, utilizzando l'espressione «ritiene» e rinviando, per consentire detta rigerminazione, alle «statuizioni del giudice di merito», letta nel contesto letterale e in armonia con la *ratio* ispiratrice, intende infatti attribuire la possibilità di riformulare il trattamento sanzionatorio se l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata fornisce dati tali da consentire detto giudizio. Detto potere è certamente manifestazione di una discrezionalità (come rivelato, letteralmente, dalla parola «ritiene»), discrezionalità non certamente implicante nuovi accertamenti in fatto, ma collegata ai parametri acquisiti nella sentenza di merito.

6. Tanto premesso, in presenza di una valutazione della Corte territoriale riguardante «la valenza oggettiva del fatto – reato, il contesto in questo si è verificato e la tenuità delle lesioni provocate» sarebbe possibile, per questa Corte, operare una gradazione del trattamento sanzionatorio all'interno del *range*

previsto dalla norma incriminatrice (« fino a 309 euro»), prendendo a parametro le valutazioni sopra riportate.

7. Ritiene dunque il Collegio di dover disporre la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., in ragione della esistenza di un contrasto interpretativo potenziale tra le Sezioni semplici sul punto, per la soluzione della questione di diritto se, ai sensi del novellato art. 620, comma 1, lett. l), il presupposto affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla rideterminazione della pena è la mera possibilità di correggere la decisione, senza sostituire giudizi di merito, ovvero se, nell'ambito di parametri valutativi comunque accertati nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione possa esercitare un potere discrezionale di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle sezioni Unite.

Così deciso il 19 settembre 2017


Il Consigliere estensore

Loredana Micciché



Il Presidente

Fausto Izzo



Depositata in Cancelleria

Oggi.

12 OTT. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra